

(N. 542)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1949

Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 (*Gazzetta Ufficiale* 155 del 7 luglio 1948) dispone che, sino al 30 settembre 1949, le vedove di guerra, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda senza concorso, nei ruoli degli insegnanti medi di qualsiasi ordine, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dell'età.

Mentre questo decreto prescinde, con grande vantaggio delle interessate, dal conseguimento dell'abilitazione, richiesta dalla legge del 1942, fissa il termine del 30 settembre 1949 per l'inoltro della domanda di assunzione in ruolo.

Tale termine potrebbe nuocere però ad un'altra categoria di donne, private del coniuge per causa di guerra. La legge parla infatti di *vedove* e sembra quindi escludere, implicitamente, le *mogli dei dispersi* in guerra.

Esse dovrebbero adire il Tribunale per far dichiarare la morte presunta dei loro mariti; ma in tal caso, anche ammettendo che qual-

cuna abbia l'animo di farlo spontaneamente, il Codice civile, articolo 60, prescrive che la morte presunta dei dispersi in guerra può essere dichiarata solo dopo due anni dall'entrata in vigore del Trattato di pace, che porta la data del 16 settembre 1947.

È vero che la legge 3 giugno 1949, n. 320, consente che venga dichiarata la morte presunta degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, quando sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace. Bisogna però tener presente che detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 25 giugno 1949, è entrata in vigore solo il 10 luglio successivo.

Da quest'ultima data al 30 settembre (termine ultimo per l'inoltro della domanda di cui al predetto decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830), resta un lasso di tempo che non può consentire il conseguimento delle dichiarazioni di morte presunta, le quali non

possono essere pronunciate se siano state presentate opposizioni entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ricorso, a norma dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 2 della citata legge n. 320.

Si ritiene pertanto indispensabile proporre una proroga che consenta, come già detto, alle mogli dei dispersi di essere ammesse al

godimento delle disposizioni più favorevoli contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

**ONOREVOLI SENATORI!** È chiaro lo spirito animatore del presente disegno di legge che mi onoro di presentare e nutro piena fiducia nella vostra benevola ed illuminata considerazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La facoltà concessa dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, a favore delle vedove di guerra, può essere esercitata dalle mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, la cui morte sia stata dichiarata dopo il 30 settembre 1949, fino al 30 settembre 1950.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.